

Ravenna, lì 19/12/2014

Spett.li

CLIENTI

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: “Semplificazioni fiscali – approvazione definitiva”

L’approvazione definitiva delle semplificazioni fiscali ha di fatto confermato la maggior parte delle semplificazioni stesse già contenute nello schema approvato a luglio.

In particolare, è ora previsto in via definitiva quanto di seguito esposto.

MOD. 730 PRECOMPILATO

Decorrenza: 2015 (in via sperimentale)

Beneficiari: titolare di redditi da lavoro dipendente e assimilati

Con decorrenza 2015 l’Agenzia Entrate renderà disponibile entro il 15/04 di ogni anno il **Mod. 730 precompilato**, che potrà essere visionato tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o tramite il professionista abilitato.

Il contribuente ha la facoltà di **accettare la dichiarazione** così come predisposta, oppure **modificarla/integrarla** con ulteriori dati.

N.B. Il contribuente potrà comunque rifiutare il Mod. 730 precompilato continuando a presentarlo con le ordinarie modalità rivolgendosi al professionista abilitato.

SPESE VITTO E ALLOGGIO LAVORATORI AUTONOMI

Con la modifica dell'art. 54, c. 5, TUIR, con decorrenza 2015, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente, **non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce**, con la conseguenza che:

- il professionista non dovrà "riaddebitare" in fattura tali spese al committente;
- il committente deduce le spese per competenza.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con decorrenza 13/12/2014 è stata confermata l'**eliminazione** della presentazione all'Agenzia Entrate della **comunicazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica che proseguono per più periodi d'imposta** (mod. IRE).

RIMBORSO CREDITO IVA (ANNUALE/TRIMESTRALE)

Introdotte le seguenti novità in materia di rimborso IVA:

- per i rimborsi **<15.000€** → erogati senza alcuna prestazione di garanzia ;
- per i rimborsi **>15.000€** → se richiesti da soggetti "a rischio", vengono erogati previa garanzia;
- per i rimborsi **>15.000€** → se richiesti da soggetti "non a rischio", vengono erogati previa garanzia o, in alternativa, presentando la dichiarazione IVA con il **visto di conformità**, allegando specifica **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**¹.

¹ Tale relazione deve attestare che, rispetto all'ultimo periodo d'imposta:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
- l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami;
- non sono state cedute azioni o quote della società superiori al 50%;
- la società sia in regola con versamenti di contributi previdenziali e assicurativi

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Confermata la disposizione (nuovo Art. 11 del medesimo D.Lgs.) in virtù della quale **non è più necessario presentare la dichiarazione di successione** in caso di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta per un valore **non superiore a € 100.000,00**, con esclusione di immobili e diritti reali immobiliari.

ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI

Per l'applicazione dei regimi di **trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax**, determinazione della **base imponibile IRAP con "metodo fiscale"**, **non** è più richiesta l'**opzione preventiva**, ma la stessa verrà direttamente **comunicata in sede di dichiarazione dei redditi**.

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

Il periodo di monitoraggio per le società di comodo è **esteso da 3 a 5 periodi di imposta**.

Pertanto, una società è ora considerata in perdita sistematica qualora risulti in perdita nei 5 periodi d'imposta precedenti oppure qualora, sempre nei 5 periodi d'imposta precedenti, risulti in perdita per 4 periodi e per il restante dichiarare un reddito inferiore a quello minimo determinato ex art. 30, L. 724/94.

COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Con decorrenza 01/01/2015, l'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento, fino ad ora a carico del fornitore, si trasferisce in capo all'**esportatore abituale**.

In capo al **cedente/prestatore** è previsto l'obbligo di riepilogare nel Mod. IVA i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso, la comunicazione "black list" non ha più cadenza mensile o trimestrale ma diventa **annuale**, con la soglia di operazioni da comunicare che passa da 500€ a **10.000€** di limite complessivo annuo.

OPERAZIONI INTRAUE (VIES)

Confermata la modifica secondo la quale il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intraUE **già alla data di attribuzione della P.IVA**, senza necessità di attendere il 31esimo giorno successivo o senza attendere il decorso dei 30 giorni dalla comunicazione (se già in attività).

SEMPLIFICAZIONI MODELLI INTRA

Confermate le semplificazioni riguardanti il contenuto dei modelli **INTRA relativi ai servizi**². L'Agenzia delle Dogane provvederà a restringere il contenuto degli stessi alle seguenti informazioni:

- numero identificazione IVA della controparte;
- valore totale della transazione;
- codice identificativo del tipo di prestazione resa/ricevuta;
- Stato di pagamento.

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

Confermata la **soppressione** della norma relativa alla **responsabilità solidale** tra appaltatore e subappaltatore **negli appalti**, in merito al **versamento delle ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.

Rimane comunque ferma la responsabilità **entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto** tra committente e imprenditore, appaltatore e subappaltatori, per il versamento dei trattamenti retributivi.

Abolita, infine, la sanzione pecuniaria (da € 5.000 a € 200.000) nell'ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla

² diversi da quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies DPR n. 633/72

correttezza del versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute da appaltatore e subappaltatore.

DETRAZIONE FORFETARIA PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

Confermato l'innalzamento della **detrazione** sulle **prestazioni di sponsorizzazione** dal 10% al **50%**.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Confermata la **detrazione IVA** sulle spese di rappresentanza per l'acquisto di beni **<50€**.

Inoltre è stato introdotto, in rilevanza ai fini IVA, l'**aumento a 50€** delle **cessioni gratuite di beni inerenti all'attività** ed alle **prestazioni di servizi gratuite**.

ALLINEAMENTO NOZIONE "PRIMA CASA" TRA IVA E REGISTRO

L'aliquota IVA ridotta al 4% inerente alla prima casa trova applicazione in relazione ad abitazioni classificate nelle categorie catastali **diverse da A/1, A/8 e A/9**.

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

Per i contratti di compravendita immobiliare, gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e i contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari, **la mancata dichiarazione/allegazione dell'APE**, sanzionabile da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari)³, **non esenta dall'obbligo di presentarne copia entro 45 giorni**.

SOPPRESSIONE OBBLIGO DEPOSITO COPIA APPELLO

L'appellante, a seguito dell'introduzione del nuovo art. 36, **non è più tenuto a depositare copia dell'appello** presso la Segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza oggetto di impugnazione.

³ Ridotta alla metà per le locazioni di durata inferiore a 3 anni.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
porgiamo distinti saluti.